

**GLI EBREI COME PROPRIETARI FONDIARI
NELLA CATASTAZIONE FANESE ANTERIORMENTE AL 1555**

di
Viviana Bonazzoli

E' noto come il divieto imposto agli ebrei degli Stati della Chiesa di possedere immobili venisse sanzionato, unitamente ad altre restrizioni, fra cui la chiusura nei ghetti, dalla bolla «Cum nimis absurdum» pubblicata per iniziativa di Paolo IV il 14 luglio 1555¹.

Non che in precedenza decreti canonici, legislazione statutaria, bandi di signori non avessero variamente ristretto o sottoposto a condizioni le possibilità di iniziativa ebraica nel campo dei diritti reali², tuttavia l'enunciazione — nella forma più solenne prevista dal diritto canonico — delle motivazioni teologiche che rendevano intollerabile a giudizio del pontefice che gli ebrei vivessero «in mezzo ai cristiani»³ conferiva al provvedimento del 1555 un carattere di universalità — benché esso fosse operante soltanto nei territori direttamente soggetti al potere politico della Chiesa — e di irrevocabilità che le misure precedenti non si erano proposte e di fatto non avevano avuto. Anche senza voler leggere nel contenuto della bolla un movente di natura economico-sociale⁴, sembra difficile non avvertire negli argomenti ideologico-religiosi ivi addotti i sintomi di una più generale inquietudine da parte della società cristiana: se si pensa agli stretti legami che i dottori della Seconda Scolastica avrebbero stabilito di lì a non molto fra riflessione teologica e conoscenza giuridica, alla fondazione da parte loro di una teoria della proprietà imperniata, in una prospettiva di accentuato volontarismo, sul concetto di «habitus possidentis»⁵, non sembrerà casuale che proprio dal Carafa, all'apertura

di quella che per la Chiesa cattolica si proponeva come un'età nuova, venisse la decisione di escludere dal «dominium in res» coloro che — come afferma il testo della bolla — «per loro colpa sono stati condannati da Dio alla schiavitù eterna»⁶.

Né sembra una coincidenza che il divieto imposto agli ebrei di possedere immobili cadesse nel pieno di una fase economica contraddistinta dal rinnovato e crescente interesse con cui i ceti dominanti della società cristiana si rivolgevano all'investimento terriero e in quanto «buon affare» e in quanto fonte di prestigio sociale⁷.

Se però appaiono sufficientemente chiari i processi culturali attraverso i quali la società cristiana giunse, alla metà del XVI secolo, a pensare se stessa come la sola in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del «dominium in res», è assai meno noto in quali proporzioni i nuclei ebraici italiani si fossero in precedenza orientati verso il possesso fondiario.

E' poco probabile che un esame dettagliato delle fonti modifichi il giudizio secondo cui, benché non siano poche le notizie pervenute sul conto di ebrei proprietari ed anche conduttori di fondi rustici, «gli ebrei non furono menomamente influenti nel complesso della economia agraria degli stati territoriali italiani»⁸, tuttavia da un'analisi di questo tipo possono venire non poche indicazioni utili a chiarire i rapporti fra società cristiana e società ebraica in epoca tardo-medievale.

Il periodo scelto è quello che concludendosi — va da sé — con il 1555, si apre circa alla metà del XIV secolo: infatti è intorno a quegli anni che appare essersi ormai assestata la corrente migratoria degli ebrei romani verso i centri dell'Umbria, della Toscana, delle Marche⁹. Si sa che a partire dagli ultimi anni del XIII secolo sempre più numerosi centri cittadini centro-italiani, a reggimento politico comunale, avevano «condotto» entro le proprie mura un prestatore ebreo che vi aprisse banco¹⁰ — i primi capitoli di «condotta» accordati da un comune marchigiano che siano pervenuti sono quelli di Matelica, risalenti al 1287¹¹ — e poiché, almeno nei centri più attivi, attorno al prestatore, forte del suo privilegio, si agglomerava ben presto un nucleo di familiari, servi, piccoli artigiani e relative famiglie, alla metà del XIV secolo si contano in buon numero le colonie ebraiche insediate nei centri comunali delle Marche¹².

Quanto al territorio, è stato scelto l'esempio di Fano dove alla metà del XIV secolo è documentata la presenza attiva di una comunità ebraica attestata su solide posizioni economiche, come dimostrano i cospicui prestiti fatti ai Malatesta in varie occasioni¹³, poiché l'esistenza di una documentazione catastale che inizia sullo scorcio del XIII se-

colo e prosegue con le rilevazioni del 1348, della metà del XV secolo, della metà del XVI, offre l'indispensabile base — sia pur molto frammentaria — all'indagine che ci si propone¹⁴. Ma è da dire che alla continuità cronologica della documentazione non corrisponde una continuità territoriale di essa e tanto meno la catastazione fanese è esaustiva dell'area del territorio del comune con il suo contado e le sue ville: infatti, limitandosi all'area urbana, la documentazione superstita copre solo dieci delle ventisei contrade in cui era suddiviso l'abitato, mentre delle quattordici contrade esistenti nel XV secolo è pervenuta la documentazione catastale relativa solamente a tre di esse, nessuna delle quali coincide con le dieci precedenti¹⁵.

Pertanto, la fonte in questione permette di essere utilizzata solamente per ricavarne delle indicazioni di tendenza e non certo dei risultati di tipo quantitativo.

Dalla rilevazione della metà del XIV secolo si ricava che la comunità ebraica di Fano possedeva *ab indiviso* in fondo «Auxenti» 420 canne di terra sodiva, non tassate, nelle quali va quasi certamente individuata l'area adibita a cimitero¹⁶; la colonia doveva dunque essere numerosa. Quanto ai singoli, un Mellutio ebreo possiede un orto urbano stimato due soldi e dieci denari; un Allevuctio «habet in curte Fani, in fundo plani sancti Stefani» 170 canne di vigna e 56 di canneto¹⁷. Ma si trova anche un proprietario di un certo rilievo: «magister Simon Donnoli», medico, che «in fundo Roxiani» ha tre piovine di vigna, 500 canne di canneto, una piovina e cento canne di terra colta con 170 olivi; ancora nel fondo di Rosciano, dislocate separatamente, 550 canne di vigna, 150 canne di canneto e piante d'olivo¹⁸, oltre ad altri appezzamenti ubicati in altri fondi, tutti adibiti alle medesime colture.

Stando alla «Descriptio Marchiae Anconitanae» intorno al 1340 Fano era classificata fra le «civitates magna» e contava, presumibilmente, intorno ai 4500 abitanti¹⁹; più difficile è ipotizzare la consistenza numerica del nucleo ebraico per la estrema sporadicità e imprecisione di fonti utili alla storia della demografia ebraica in Italia prima dell'istituzione dei ghetti²⁰, tuttavia, per analogia con casi affini, si può indicare una consistenza oscillante approssimativamente fra le cinquanta e le cento unità²¹: la popolazione ebraica si sarebbe trovata dunque in un rapporto rispetto a quella cristiana oscillante fra 1/100 e 1/50. In simili proporzioni i dati numerici sulla proprietà fondiaria ebraica non introducono elementi particolarmente nuovi in tema di conoscenza quantitativa dell'organizzazione della proprietà fondiaria, ma sono significativi ad altri livelli.

Va sottolineato subito come nella catastazione fanese la proprietà

fondiaria ebraica venga registrata assieme a quella dei cristiani, unicamente in dipendenza dai criteri logistici del giornaliero procedere all'allibramento da parte degli appassatori, mentre separatamente è registrata la proprietà fondiaria dei forestieri, in una apposita sezione posta in appendice alla descrizione di ogni contrada. Un elemento, questo, tanto più importante in quanto non è pervenuta la documentazione statutaria coeva, così come quella relativa agli atti consiliari²², e che conferma l'immagine di una società cristiana non certamente «tollerante» — sarebbe anacronistico — ma composita, ispirata a modelli non immediatamente equivalenti a schemi rigidi, e tali da consentire margini fluttuanti, ma non certamente trascurabili, per molteplici possibilità. L'ubicazione della proprietà fondiaria ebraica riflette tale atteggiamento culturale in parte «casuale»: gli appezzamenti dei proprietari ebrei sono dislocati — è il caso di Simone di Donnolo — in vari fondi e confinano puntualmente con le proprietà dei cristiani.

Dunque, agli ebrei era consentita la proprietà fondiaria; i loro terreni non costituivano sul piano fiscale una categoria particolare regolata da norme specifiche; l'ubicazione di essi non era vincolata da condizioni giuridiche ma determinata dalle occasionali possibilità del mercato.

Da parte ebraica, poi, la presenza di un proprietario fondiario non trascurabile già alla metà del XIV secolo induce a ritenere che la comunità ebraica di Fano si ritenesse sufficientemente al sicuro da ipotizzare investimenti sul lungo periodo, quale è sempre un acquisto fondiario, e che — soprattutto — fra società cristiana e società ebraica la circolazione di valori sociali fosse viva tanto che Simone di Donnolo il quale, non va dimenticato, è un medico, si preoccupa di conferire al proprio ruolo sociale quel suggello decisivo che la società cristiana individuava nella proprietà fondiaria, anche nel secolo XIV²³.

Quanto alle scelte colturali, la vigna occupa il primo posto, né stupisce; infatti la necessità di disporre di vino «kasher», almeno per la benedizione del Sabato, induceva le singole comunità ebraiche a provvedere, quando fosse possibile, all'impianto di un vigneto — e non semplicemente all'acquisto di un vigneto — per avere la certezza che venisse rispettata la regola dell'«orlah» (cioè la proibizione, valida secondo i decreti rabbinici anche nella Dispersione, di consumare i prodotti della terra nei primi tre anni successivi alla piantagione)²⁴. Tuttavia, gli appezzamenti a vigneto di proprietà di Simone di Donnolo lasciano supporre la produzione di eccedenze rispetto ai bisogni della comunità fanese, e quindi un commercio di vino, e ciò nella tradizione ebraica, orientale come occidentale, di tutta l'età medievale: valga

per tutti l'esempio di quel *magister* Sabbatuccio, anch'egli medico, che nel 1381 vendeva ad Assisi «9 salme di vino antiquo» a un fiorino l'una ai Minori di S. Francesco²⁵.

Nel XV secolo il numero dei proprietari fondiari ebrei sembra accrescersi, e ciò è tanto più significativo in quanto diminuisce rispetto al secolo XIV l'area territoriale su cui sono pervenute le informazioni: gli eredi di «Helia de magistro Aliuctio hebreo», residenti in contrada San Marco²⁶, possedevano «in la corte de Fano in lo fondo del piano de San Lazzaro» 505 canne di prato, stimate 2 libbre, 2 soldi, 2 denari; «in la ditta corte in lo fondo de Roncaglie» 165 canne di terra culta, stimate 1 libra, 7 soldi, 6 denari; «in la corte de San Zesario in lo fondo de Fagnano» 400 canne di sodo, stimate 13 soldi e 4 denari; «in la ditta corte et fondo» una piovina di terra culta e due piovine di sodo, stimate 6 libbre; «in la corte de Ripalta in lo fondo de Stupe» 52 canne di terra culta e 50 di sodo, stimate 1 libra, 10 soldi, 6 denari; «in la dicta corte et fondo» 100 canne di sodo e 200 di selva, stimate 2 libbre, 16 soldi, 8 denari; «in la ditta corte et fondo del Gualdo» 135 canne di sodo, stimate 4 soldi e 6 denari²⁷. Degli altri due proprietari ebrei, donna Cella e Salamone de Leone, si trova notizia soltanto nella rubrica, essendo andate perdute le carte contenenti la descrizione dei loro beni²⁸.

Il complesso fondiario degli eredi di Elia risulta notevole se si considera che la parte più consistente dei capitali ebraici doveva, in base agli accordi con il comune, necessariamente indirizzarsi a sostenere l'attività di prestito, la sola che — non va dimenticato — giustificava la presenza ebraica in tanti centri; pertanto, la scelta di investire in proprietà fondiaria l'eccedenza di capitali è doppiamente significativa. Il trovarsi gli appezzamenti in questione distribuiti in numerose corti e fondi suggerisce che la proprietà nel suo insieme aveva avuto una origine occasionale, che si era costituita in momenti successivi; essendo stato redatto il catasto, o, più esattamente, l'appasso intorno alla metà del XV secolo²⁹, la situazione patrimoniale che vi si riflette è il prodotto di tendenze demografiche, economiche, sociali caratterizzanti la prima metà del secolo, talché si sarebbe portati a vedere nell'accrescersi della proprietà fondiaria ebraica una conseguenza del calo demografico, di una caduta della domanda di prestiti, della maggiore disponibilità nel mercato dei terreni agricoli³⁰. Se il primo e il terzo punto trovano conferma, infatti il largo prevalere fra i terreni degli eredi di Elia di appezzamenti a sodo e di uno *boschivo* dice che quegli stessi terreni erano frutto di recenti acquisizioni, piuttosto vantaggiose, effettuate in vista della messa a coltura, tuttavia lo spoglio dei registri delle «Riformanze» del comune di Fano dimostra che la prima metà

del XV secolo fu epoca in cui la richiesta di piccoli prestiti da parte dei ceti subalterni, ma non esclusivamente di quelli, si era fatta particolarmente pressante (né altrimenti si spiegherebbe il favore incontrato dal programma francescano di fondazione dei Monti di Pietà): frequentissime si susseguono infatti le petizioni dei cittadini, degli abitanti del contado e delle ville del territorio di Fano ai Malatesta, affinché impongano ai prestatori ebrei o di praticare tassi di interesse più contenuti, o di mettere in circolazione più liquido, così come frequenti sono le richieste di cassazione dei debiti contratti o almeno di annullamento degli interessi cumulati³¹.

E' noto che testimonianze di questo tipo, essendo prodotte in un periodo e in un ambito culturale e politico che mostra già massicci sintomi anti giudaici³², vanno sottoposte a vagli accurati, ma si può essere abbastanza sicuri che l'accrescersi della proprietà fondiaria ebraica non fu conseguenza di una sovrabbondanza di capitali, liberati dalla scarsa richiesta di prestito. Tanto più che, non solo da parte di cittadini e di abitanti del contado saliva la domanda di denaro a prestito, ma gli stessi signori nella prima metà del secolo più frequentemente ricorsero ai prestatori ebrei per finanziare campagne militari o acquisti di castelli³³.

Piuttosto, se a livello economico una spinta efficace all'investimento fondiario era offerta dalla sua particolare convenienza, sembra d'altro canto opportuno richiamare qui un elemento più propriamente culturale: il modello dell'«ebreo italiano del Rinascimento», di cui scrive Poliakov³⁴ per significare l'estendersi di moduli sociali e culturali prodotti dalla società cristiana agli esponenti più cospicui dei nuclei ebraici, vale anche nell'ambito delle scelte economiche, in quanto così come frequenti riferimenti si trovano, nelle fonti coeve, a notabili ebrei che, vivendo vicini alle corti dei signori, dividono con la società di corte gli «otia» in villa, gareggiando spesso con le *élites* della società cristiana per la raffinatezza delle proprie residenze di campagna³⁵, sembra molto probabile che anche in un'area periferica quale era questa, il prestigio sociale connesso al «ritorno alla terra» abbia avuto il suo peso, e in misura non trascurabile, nell'indirizzare i capitali ebraici verso la proprietà fondiaria.

Il sostituirsi, nel 1463, del diretto dominio pontificio alla signoria malatestiana, seguito a pochissimi anni dalla fondazione di un Monte di Pietà in Fano³⁶, si connettono al progressivo peggioramento della condizione ebraica: la catastazione compiuta fra il 1540 e il 1545 della città e del contado di Fano³⁷, e dunque proprio alla vigilia della pubblicazione della «Cum nimis absurdum», registra, per tutta la proprietà fondiaria ebraica, 513 canne di terra lavorativa possedute «ab

indiviso», tassate 4 libbre, 3 soldi, 2 denari³⁸; uno spoglio del Notarile potrebbe in parte chiarire fino a che punto la dimensione mentale del proprietario fondiario fosse stata assimilata in questa area dai membri della società ebraica, e quanti di essi intorno al 1555, allorché fu ingiunto agli ebrei di vendere i propri possessi immobiliari ai cristiani, si siano convertiti «per salvare le proprie terre e le proprie vigne»³⁹.

Ma per l'epoca in cui i nuclei ebraici avevano goduto della calcolata protezione dei Malatesta, va sottolineato come una delle vie attraverso le quali si acquistavano parcelle di proprietà fondiaria fosse costituita dall'attività di prestito: a questo proposito i capitoli stipulati fra il comune e i prestatori, che diventavano operanti in seguito all'approvazione del signore⁴⁰, proibiscono di impegnare un immobile presso il banco ebraico, ma consentono il prestito ipotecario su immobili⁴¹. Che in caso di insolvenza l'immobile potesse passare in proprietà del prestatore ebreo è dimostrato da numerosi atti notarili secondo l'esempio che segue: «Cum hoc sit quod Marcus Antonii Telli de villa Sancti Andree obligatus esset Dattolo Bonaventure condam de Fano in quantitatem ducatorum decem et octo auri occasione mutui et vere sortis ut dicit patere manu ser Argentini ser Vannone et pro dicto debito et pro expensis cause agitate coram commissariis causarum ebreorum Fani, Leo filius condam dicti Dattoli, fuit missus in tenutam et possessionem corporalem infrascripte possessionis [...]. Idcirco dictus Marcus [...] dedit, vendidit, tradidit, et alienavit dicto Leono condam Dattoli Bonaventure ebreo de Fano presenti, eamenti et recipienti pro se suisque heredibus et successoribus medietatem unius petie terre vineate, cannetate cum terra culta, olivis et aliis arboribus fructiferis et infructiferis pro indivisa cum dicto Marco, positam in curte Fani in fundo Staciarii, iuxta viam a duobus latis [...] ad habendum, tenendum, et possidendum pro pretio et nomine pretii vigintiquinque ducatorum pro medietate in auro et pro alia medietate in moneta argentea. De quo pretio dictus emptor dedit, solvit et numeravit coram presentiam dictorum testium et mei notari infrascripti ducatos tres in moneta de argento et residuum dicti pretii dictus venditor fuit contentus et confessus habuisse et recepisse a dicto Leono et sibi integre solutum, numeratum et satisfactum hoc modo videlicet ducatos decem et octo auri numeratos ut supra per Dattolum predictum et ducatos quatuor in expensis litis et causa predictae [...].»; a questo punto segue l'atto con cui «Leo Dattoli Bonaventure ebreus de Fano dedit et concessit ad laborandum Benedicto Johannis de villa Beltrani suprascriptam medietatem dicte possessionis emptam a dicto Marco Antonii Telli de villa Sancti Andree et hanc ad unum annum, ad

medietatem vini et olei et ad quartum fructuum recoligendorum in terra. Aratura ad usum boni laboratoris [...].»⁴².

Ma, al di là dello specifico problema, la tematica relativa alla proprietà fondiaria ebraica si immette in quella, ben più ampia, del ruolo avuto dal prestito ebraico nel finanziamento della produzione agraria della piccola e piccolissima proprietà fondiaria. Infatti, il luogo comune che vede il prestito ebraico in funzione quasi esclusivamente cittadina, diretto cioè agli strati subalterni della popolazione urbana, codificato dalla predicazione anti giudaica condotta dai francescani propugnatori dei Monti di Pietà⁴³, tanto che il concetto stesso di «prestito ebraico» ha finito per associarsi ad un'immagine «cittadina» per eccellenza, iconograficamente riassunta negli interni di ispirazione fiamminga e perciò carichi di suggestioni «urbane» e «mercantili» del Miracolo dell'Ostia di Paolo Uccello, non regge all'esame delle fonti: sia nelle varie redazioni dei capitoli, sia nelle ripetute petizioni inviate ai signori cui si faceva sopra riferimento, la pressione dei «comitatini» e degli abitanti delle ville appare decisiva. Inoltre, la frequenza nei protocolli notarili di prestiti concessi nella forma di acquisto di prodotti in erba, tema che richiede tuttavia di essere ancora approfondito, suggerisce una lettura del prestito ebraico in funzione accentuatamente rurale, e induce a riconoscere una delle possibilità che in un'epoca quale il XV secolo, e soprattutto la prima metà di esso, caratterizzata dalla relativa abbondanza di terre in proporzione alla popolazione, si presentavano ai proprietari parcellari per sopravvivere come ceti, in un equilibrio precario funzionale ad una fase economica ancora aperta⁴⁴. Nel corso del XVI secolo sarebbe apparso sempre più evidente che poche alternative si prospettavano, per i ceti dirigenti della società cristiana, all'investimento terriero, ed indubbiamente il prestito ebraico rappresentava un elemento contrastante il completo affermarsi del controllo, da parte di quei ceti, sul ciclo produttivo delle campagne. Se infatti sulla contrapposizione prestito-ebraico-Monti di Pietà moltissimo si è scritto, così dai contemporanei come in sede storiografica, emerge una seconda antitesi della quale direttamente e consapevolmente le fonti coeve non si interessarono e che dalla ricerca storica non è stata affrontata, ma dove l'elemento che si espanse ad occupare lo spazio in cui precedentemente si esplicava l'azione del prestito ebraico mostrò una funzionalità strutturale ben più solida e duratura che non l'istituto, entrato prestissimo in crisi, dei Monti di Pietà: ci si riferisce alla contrapposizione fra prestito ebraico e sistema mezzadrile di finanziamento della produzione agraria. Ma questo è argomento per un'indagine ben più vasta ed impegnativa.

NOTE

- ¹ M. STERN, *Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden, mit Benutzung des päpstlichen Geheimarchivs zu Rom*, 2 vv., Kiel 1893-1895, I, pp. 98-108.
- ² V. COLORNI, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, Milano 1956; Id., *Legge ebraica e leggi locali*, Milano 1945.
- ³ Cfr. il testo della bolla in STERN, *op. cit.*, p. 98 e sgg.
- ⁴ Classica, ormai, in questo senso, la lettura delle espulsioni ebraiche della seconda metà del XVI secolo quale «prova, se occorresse, del superpopolamento dell'Europa mediterranea» seguita da F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, tr. it., Torino 1953, p. 479.
- ⁵ P. GROSSI, *La proprietà nel sistema privatistico della Seconda Scolastica*, in «La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno», Milano 1973, pp. 117-222.
- ⁶ Cfr. STERN, *op. cit.*, pp. 98 e sgg.
- ⁷ Per tutti, su un tema tanto e da tanti dibattuto, cfr. la messa a punto di M. BERENGO, *Il Cinquecento*, in *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni*, Milano 1970, I, pp. 483-518.
- ⁸ A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963, p. 106.
- ⁹ L. POLIAKOV, *Les banquiers juifs et le Saint-Siège du XIII^e au XVII^e siècle*, Paris 1967.
- ¹⁰ Sulla «condotta» quale patente di esercizio e, al tempo stesso, codice che regolava i reciproci rapporti fra comune e prestatore, V. COLORNI, *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centrale e settentrionale*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», VIII (1935), pp. 1-55; A. MILANO, *I primordi del prestito ebraico in Italia*, in «La Rassegna Mensile di Israel», XIX (1953), pp. 221 e sgg.
- ¹¹ G. LUZZATTO, *I prestiti comunali e gli ebrei a Matelica nel secolo XIII*, in «Le Marche», n.s., VII (1907), pp. 247-272.
- ¹² Cfr. MILANO, *Storia*, cit., pp. 125-126.
- ¹³ S.A.S.Fa. (= Sezione di Archivio di Stato di Fano), A.A.C., I, «Codici Malatestiani», passim.
- ¹⁴ Cfr. A. M. GIRELLI, *I catasti di Fano dal XIII al XVIII secolo*, in «Annali» della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Padova, Serie I, vol. V, 1970-1971, estratto, pp. 1-91.
- ¹⁵ *Ivi*, pp. 12-22.
- ¹⁶ S.A.S.Fa., A.A.C., III, 6, *Catasto*, c. 3v.
- ¹⁷ *Ibidem*, A.A.C., III, 7, *Catasto*, c. 7r.
- ¹⁸ *Ibidem*, c. 33r e c. 34r.
- ¹⁹ Cfr. *Fumantes Marchiae secundum antiquum Registrum Camere Romane Ecclesie*, in *Descriptio Marchiae Anconitanae, Massae Trabariae, etc.*, in A. THEINER, *Codex Diplomaticus Domini Temporalis S. Sedis*, t. II, Romae, 1862, pp. 338-348.
- ²⁰ R. BACCHI, *La demografia dell'Ebraismo italiano prima dell'emancipazione*, in «La Rassegna Mensile di Israel. Studi in onore di Dante Lattes», 1938, pp. 256-320.
- ²¹ *Ivi*, pp. 260 e sgg.
- ²² Cfr. GIRELLI, *op. cit.*, p. 14.
- ²³ R. ROMANO, *La storia economica. Dal secolo XIV al Settecento*, in *Storia d'Italia*, vol. II, t. 2, Torino 1974, pp. 1861 e ss.
- ²⁴ I. EPSTEIN, *Il giudaismo. Studio storico*, tr. it., Milano 1967, p. 139.
- ²⁵ A. TOAFF, *The Jews in medieval Assisi, 1305-1487*, Firenze 1979, p. 33.

- ²⁶ Dal fondo Notarile risulta come nella contrada San Marco risiedesse la maggioranza della popolazione ebraica di Fano.
- ²⁷ S.A.S.Fa., A.A.C., III, 66, *Catasto*, c. 29r e v.
- ²⁸ *Ibidem*, la rubrica li indica accatastati a c. 127, ma le carte del registro successive alla 118 sono andate perdute.
- ²⁹ GIRELLI, *op. cit.*, pp. 21-22.
- ³⁰ Per le tendenze generali cfr. il citato studio di R. ROMANO e il saggio di S. ANSELMI, *La selva, il pascolo, l'allevamento nelle Marche dei secoli XIV e XV*, in «Studi Urbinati», 2 (1975), pp. 31 e ss.
- ³¹ S.A.S.Fa., A.A.C., II, *Consigli*, vv. 1-15.
- ³² A. MILANO, *Considerazioni sulla lotta dei Monti di Pietà contro il prestito ebraico*, in «Scritti in memoria di Sally Mayer», Jerusalem 1956.
- ³³ Nel 1409 furono prestati 1000 ducati a Pandolfo Malatesta per la compera di Jesi; nel 1415 prestito di 6000 ducati a Carlo contro pegno di «molte argenterie e gioielli»; nel 1415 ancora un prestito a diversi titoli. Cfr. A. ZONGHI, *Repertorio dell'antico Archivio Comunale di Fano*, Fano 1888.
- ³⁴ POLIAKOV, *op. cit.*, pp. 144 e sgg.
- ³⁵ *Ivi*.
- ³⁶ S.A.S.Fa., A.A.C., II, 15, *Consigli*, cc. 107-135, sedute del marzo/aprile 1471.
- ³⁷ GIRELLI, *op. cit.*, pp. 22 e ss.
- ³⁸ S.A.S.Fa., A.A.C., III, 74, *Catasto*, c. 138v.
- ³⁹ MILANO, *Storia*, cit. p. 249.
- ⁴⁰ S.A.S.Fa., A.A.C., II, *Consigli*, vv. 1-15.
- ⁴¹ Che altrove questa non fosse la norma, v. MILANO, *Storia*, cit., p. 116.
- ⁴² S.A.S.Fa., *Notarile*, Damiano di Ser Antonio Domenicuttii, 77, aa. 1405-1449, cc. 839r-840r; il documento è del 1449, 16 giugno.
- ⁴³ MILANO, *Considerazioni*, cit.
- ⁴⁴ Come confermano i numerosi contratti di «pastinato-parzionaria» dove come ricevente figura spesso un immigrato slavo o albanese; cfr. S.A.S.Fa., A.A.C., *Statuti*, lib. II, cap. LXII, cc. 17v-18r a proposito dei «tombari» (1450).